

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P285/4122 sott. 32

Roma, 7 aprile 2000

OGGETTO: Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265.- applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria. - Quesito. -

In riscontro al quesito, di cui in oggetto formulato dal Comando VV.F. di Roma, si fornisce il seguente avviso.

Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per gli istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell'Interno con decreto 26 agosto 1992.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lvo. 626/1994, là dove prevede l'applicazione della procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell'interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Premesso quanto sopra, poiché l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, ritiene che tale proroga, limitatamente agli adempimenti edilizi ed impiantistici previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.